

ENTE PARCO PANEVEGGIO PALE DI SAN MARTINO
Provincia autonoma di Trento

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di supporto alla gestione dei parcheggi a pagamento con la fornitura a noleggio di n. 17 parcometri di ultima generazione e la fornitura una tantum n. 2 antenne direzionali (15 sono già di proprietà dell'Ente) per garantire il sistema di copertura rete funzionale e servizi vari.

Art. 2 - Descrizione del servizio, durata e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino (di seguito Ente Parco) con sede amministrativa – loc. Castelpietra 2 – 38054 PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) Tel 0439/64854 - Telefax 04439/762419 - PEC: parcopan@legalmail.it, il periodo richiesto si estende dal mese di giugno al 1 novembre di ciascuno degli esercizi 2024, 2025, 2026 e 2027, nei parcheggi a pagamento nell'area del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino:

- località Lago di Calaita
- aree varie in località Val Canali
- centro visitatori di Paneveggio
- località Pian Casoni
- località Malga Venegia.

L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 3 – Servizi oggetto del contratto

L'Operatore economico deve garantire le seguenti attività:

a) trasporto, installazione e configurazione di totali n. 17 parcometri di ultima generazione, alimentati a pannello solare, muniti di sistema di centralizzazione e dotati di modalità di pagamento mediante moneta e carte bancarie, come richiesto dalla normativa vigente, con tecnologia contactless. I parcometri dovranno essere dotati di tastierino alfanumerico per l'inserimento della targa e tasto multifunzione per gestione tariffazioni speciali;

b) sistema di centralizzazione (controllo remoto) dei parcometri mediante SIM dati (fornita dal Fornitore) per la costante verifica del funzionamento e stato dei parcometri. Il sistema di centrale dovrà inviare avvisi tramite e-mail sulla funzionalità dei parcometri, mediante segnalazioni sia preventive (materiale di consumo in esaurimento) che di malfunzionamento al personale operativo in loco;

c) fornitura del materiale di consumo (carta termica, accumulatori, ecc.) e di un kit di componentistica di ricambio per consentire il primo intervento di manutenzione ordinaria;

d) formazione per l'utilizzo e gli interventi di prima manutenzione sul parcometro;

e) assistenza telefonica al ns. personale 24h su 24h - 7 giorni su 7;

f) attivazione del canale bancario per i pagamenti attraverso POS presso i parcometri installati, con accredito su conto corrente di tesoreria intestato all'Ente, tassativamente **entro il giorno 10 del mese successivo**;

g) supporto all'analisi dei dati di sosta;

h) assicurazione dei parcometri per danni causati da atti vandalici;

i) manutenzione straordinaria dei parcometri previa ns. richiesta con mail con tempi di intervento da concordare. Primo intervento di manutenzione straordinaria incluso.

Per garantire il sistema di copertura rete funzionale ai parcometri dovrà inoltre esser garantita la fornitura una tantum di:

- n. 2 antenne direzionali GSM/UMTS/WiFi/LTE/5G (15 già di proprietà dell'Ente), dotate di: cavo di connessione ai parcometri, spina FME, adattatore, necessarie a garantire sia la copertura di rete per i sistemi di pagamento POS, che la centralizzazione dei parcometri; installazione e collaudo a vs. carico.
- n. 2 pali di fissaggio per le antenne fornite (15 già di proprietà dell'Ente).

Si precisa che i lavori propedeutici alla posa dei parcometri e n. 2 pali con antenna (preparazione sede alloggiamento pali e piastra esistente con posa di tubo corrugato dove far passare il cavo dell'antenna che arriverà all'interno del parcometro) saranno a cura del personale operaio dell'Ente.

I parcometri forniti a noleggio, dovranno essere conformi alle normative vigenti in sede europea e nazionale, con relativa omologazione ministeriale così come richiesto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. I parcometri dovranno altresì rispondere alla normativa CE UNI EN 12414 relativamente alla compatibilità elettromagnetica, alla resistenza alle temperature esterne (-20/+50) ed agli agenti atmosferici (IP 54). I parcometri dovranno essere prodotti da aziende in possesso del certificato di qualità ISO 9001.

Essi inoltre dovranno:

- essere alimentati a pannello solare;
- riportare la tariffa oraria e le indicazioni d'uso; emettere un talloncino, a diversa tariffazione in base alla zona a cui sono asserviti, con stampato almeno la data corrente, la zona di parcheggio, l'indicazione dell'orario di inizio e fine sosta, l'importo corrisposto;
- essere muniti di sistema di centralizzazione e dotati di modalità di pagamento mediante moneta e carte bancarie, come richiesto dalla normativa vigente, con tecnologia contactless. I parcometri dovranno esser dotati di tastierino alfanumerico per l'inserimento della targa e tasto multifunzione per gestione tariffazioni speciali;
- prevedere una tariffa minima di parcheggio secondo il sistema tariffario approvato;
- provvedere alla stampa su carta di resoconti idonei alla totalizzazione degli incassi;
- consentire il pagamento anticipato, rispetto all'orario di inizio dell'obbligo di pagamento, quindi anche nelle fasce orarie in cui la sosta non è soggetta a pagamento.

Restano a carico della Amministrazione affidante:

- lavori propedeutici alla posa del parcometro e dei pali con antenna (preparazione sede alloggiamento pali e piastra esistente con posa di tubo corrugato dove far passare il cavo dell'antenna che arriverà all'interno del parcometro);
- attività di controllo della sosta;
- attività di svuotamento dei parcometri;

- manutenzione ordinaria previa formazione iniziale a cura della scrivente;
- aggiornamento e manutenzione segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 4 - Servizi di assistenza connessi

In relazione alla assistenza tecnica, manutenzione e riparazione guasti, la Ditta fornitrice dei parcometri dovrà assicurare, per tutta la durata del contratto di noleggio, le seguenti attività:

1. disponibilità di assistenza tecnica telefonica relativamente ai problemi che dovessero sorgere durante il normale funzionamento delle apparecchiature dalle ore 08:00 alle ore 20:00;
2. interventi diretti ad eliminare anomalie, malfunzionamenti o guasti ai parcometri o di uno dei loro componenti, entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto da inoltrarsi via fax, telefono o e-mail;
3. interventi di manutenzione preventiva e successiva, sia ordinaria che straordinaria, da concordarsi con il referente aziendale;
4. interventi diretti ad eliminare anomalie, malfunzionamenti o guasti al sistema di centralizzazione dei dati, entro le 24 ore dalla segnalazione del guasto, come sopra indicato.

Art. 5 - Consegna ed installazione

La consegna e l'installazione dei parcometri dovrà avvenire entro i 4 giorni antecedenti l'avvio del servizio, completa di ogni elemento, compresa l'attivazione del sistema di centralizzazione dei dati.

La Ditta fornitrice dei parcometri dovrà impegnarsi ad effettuare, a propria cura e spese, un idoneo corso di istruzione e formazione (di almeno 6 ore) da effettuarsi presso luogo indicato dall'Ente appaltante. Il corso rivolto a personale dipendente dall'ente Parco o dallo stesso indicato che dovrà controllare e gestire i parcometri, sui seguenti argomenti:

- programmazione del parcometro;
- manutenzione parti elettriche ed elettroniche;
- sostituzione materiali di consumo;
- sistema di centralizzazione dati.

La scelta precisa del sito ove collocare il parcometro, in ciascuna delle zone individuate, dovrà avvenire secondo le direttive impartite dall'Amministrazione, in relazione alle esigenze di viabilità e di armonizzazione con il contesto ambientale. La mappatura delle dislocazioni dei singoli parcometri indicata in sede di gara, viene accettata senza condizioni e osservazioni dalla Ditta.

Art. 6 - Corrispettivi dei servizi e pagamenti

Il corrispettivo del servizio è corrispondente all'importo offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di confronto concorrenziale, in ribasso sull'importo posto a base di gara.

Il corrispettivo-canone di noleggio onnicomprensivo, non è soggetto a rivalutazione annua e rimane pertanto fisso ed imm modificabile per l'intera estensione temporale contrattuale. Il corrispettivo è inoltre comprensivo di noleggio, costi di installazione, costi di manutenzione, riparazione guasti, fornitura materiali di consumo, gestione segnaletica.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato annualmente, in due tranches, a fine mese di luglio e a fine annuo del servizio, a servizio effettivamente erogato e sulla base di presentazione di regolare fattura. La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale e amministrativa regolarmente redatta. Le spese del contratto inerenti il presente appalto restano a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 7 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 8 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 9 – Norme amministrative

Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";

b) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

d) la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

e) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

f) la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

g) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

h) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto;

a.2) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.3) in caso di subappalto, la dichiarazione di subappalto resa in sede di offerta, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lettera d) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente capitolato.
3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempimenti contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Subappalto

1. NON è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di legge non sono applicabili riduzioni.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Trento".

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui al presente capitolato, è applicata una penale pari al 1,00 per mille dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di inadempimento delle prestazioni dedotte in contratto, ivi comprese quelle di cui all'offerta tecnica, si applica una penale di Euro 1.000,00, salvo il risarcimento del maggior danno.

3. In ogni caso l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'Operatore economico ha facoltà di presentare le proprie osservazioni per iscritto entro 2 (due) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.

4. Nel caso in cui l'Operatore economico non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'Operatore economico in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero a trattenerlo dalla garanzia definitiva di cui al presente capitolato.

5. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

c) subappalto non autorizzato;

d) il mancato rispetto di quanto offerto;

e) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Obblighi in materia di legalità

1. L'Operatore economico si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al PTPCT dell'Ente Parco, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente.

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

3. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Operatore economico si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

4. L'Operatore economico inserisce nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente Parco ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è l'Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino, che ha diritto di determinare le finalità e i mezzi del trattamento nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (d'ora in avanti, per brevità, il "regolamento") e, a tal fine, impartisce proprie istruzioni ai Responsabili del trattamento, anche per il tramite dei propri Dirigenti. Ai sensi dell'art. 29 del regolamento, infatti, il Responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità, che abbia accesso a dati personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento.

2. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Operatore economico viene a conoscenza e tratta dati personali relativi agli utenti della stazione appaltante, o ad altri aventi diritto. Il trattamento di tali dati, da parte dell'Operatore economico, deve avvenire esclusivamente in ragione dell'appalto affidato. Pertanto, con la stipula del contratto di appalto, l'Operatore economico, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, secondo l'allegato "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" al presente capitolato speciale d'appalto, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considera revocata a completamento dell'incarico.

3. Poiché prima del trattamento dei dati è necessario nominare il relativo Responsabile, in caso di consegna anticipata del servizio, l'atto di nomina deve essere trasmesso dalla stazione appaltante all'Operatore economico prima della sottoscrizione del verbale di consegna.

Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

2. Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme di legge vigenti e al disposto del capitolato tecnico amministrativo predisposto dalla Provincia autonoma di Trento.

Art. 10 - Responsabili per la Amministrazione

Referenti per la Amministrazione appaltante sono i seguenti:

esecuzione tecnica del contratto	emanuela.antoniol@parcopan.org	tel. 0439 765977
esecuzione amministrativa del contratto	fiorella.zortea@parcopan.org	tel. 0439 765975
R.U.P.	cristiano.trotter@parcopan.org	tel. 0439 765974